

Non ammessa in Italia l'obiezione di coscienza

30 Agosto 1949
10 mesi con la condizionale a Pietro
Pinna e l'obbligo di rientrare al Corpo

(Da un corrispondente)

TORINO, 30

Ha avuto inizio oggi davanti al Tribunale Militare l'atteso processo contro il giovane Pietro Pinna, il primo obiettore di coscienza italiano, incarcerato per avere rifiutato di seguire il corso allievi ufficiali di Lecce, dichiarando che nel servizio militare «si tradisce continuamente la propria coscienza e si comprime la propria personalità». Il Pinna, ragioniere di Ferrara, oriundo sardo, è un individuo dalle convinzioni ferme, idealista. Un mistico che si rifiuta di obbedire alla legge delle armi non per ideologie politiche, ma per ripugnanza ad inferire contro il prossimo, come insegna in sostanza ogni educazione di tipo militare. La serenità del giovane durante i mesi di carcere, le sue letture di opere religiose e di tolleranza umana, hanno dimostrato all'evidenza che la sua protesta non ha carattere pubblicitario (che anzi egli schiva con sincerità) ma nasce da una convinzione interiore.

Di lui ad ogni modo si sono occupate un'infinità di istituzioni e di personalità all'interno ed all'estero (tra l'altro la vedova di Woodrow Wilson) e tutte quelle associazioni che hanno per programma l'antimilitarismo.

Anche oggi davanti alla Corte, presieduta dal Gen. Giuseppe Ratti, il Pinna ha man-

tenuto il suo atteggiamento dignitoso e corretto, ribadendo le proprie concezioni in termini del massimo rispetto per il corpo dei giudici. Non altrettanto rispettoso è apparso invece il Presidente, che ad un intervento dell'on. Calosso, il quale faceva rilevare come la pratica dell'obiezione di coscienza sia accettata da 18 Nazioni ove è in vigore la coscrizione obbligatoria, lo interrompeva con cipiglio militaresco, affermando che «finché esiste l'art. 173 del Codice Penale Militare» l'obiezione non poteva che essere colpita giuridicamente.

Alle proteste dell'on. Calosso si univa l'avv. Bruno Segre, difensore dell'imputato, assieme all'avv. Agostino Buda, facendo rilevare che, stando così le cose, era perfettamente inutile istruire un processo, applicando direttamente il Codice Militare. Il P. M. infine, senza tener conto dei rilievi della Difesa, chiedeva per il Pinna la pena di un anno e sei mesi di carcere militare. Dopo le arringhe della Difesa, l'imputato è stato condannato a dieci mesi con la condizionale, connessa all'obbligo di rispondere al precetto militare, in Casale.

Alla fine dell'udienza il Pinna ha dichiarato che, malgrado il processo, egli non defletterà dalle sue convinzioni e che appena rientrato al Corpo, egli ripeterà la propria obiezione.

M. D.

Ministero ^(a) d.....

(b)



*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della Legge
30 giugno 1908, n. 335, si dichiara che al Sig.
nella qualità di
competono mensilmente:*

per stipendio od altro assegno fisso equivalente. L.

che, depurate delle ritenute:

per debiti verso lo Stato L.

per tasse comunali. "

per alimenti "

}
L.